



Regione Lombardia

DECRETO N. 1744

Del 12/02/2018

Identificativo Atto n. 1366

PRESIDENZA

Oggetto

INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' APPLICATIVE DEI BENEFICI RICONOSCIUTI PER L'ANNO 2018 A SEGUITO DI ACQUISTO E DEMOLIZIONE DI PARTICOLARI VEICOLI.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

VISTA la l.r. 14 luglio 2003 n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali"

VISTA la l.r. 28 dicembre 2017, n. 42 "Legge di Stabilità 2018-2020" ed in particolare l'art. 6 in cui si prevede l'introduzione di modifiche alla sopra richiamata l.r. 14 luglio 2003, n. 10;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 44 della citata l.r. n.10/2003, come modificato dalla legge regionale di stabilità 2018-2020, n. 42/2017, che prevede:

- l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale per particolari categorie di autovetture acquistate nell'anno 2018 a condizione che, contestualmente, si provveda alla demolizione di veicoli appartenenti a componenti dello stesso nucleo familiare;
- un contributo per la demolizione nel 2018 dei veicoli maggiormente inquinanti;
- la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli ibridi con strumentazione di ricarica elettrica esterna;
- un provvedimento dirigenziale per la definizione delle modalità applicative per la fruizione dei benefici di cui ai commi 19 bis e 19 bis1 del richiamato art. 44;

VISTE:

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare l'art. 14 che prevede la possibilità di promuovere misure e iniziative per il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato destinato a passeggeri e merci;
- la d.g.r. 11 settembre 2013, n. 593, relativa all'approvazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dei relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la d.g.r. 3 aprile 2017, n. 6438 che ha dato avvio all'aggiornamento del PRIA definendo, in particolare, i contenuti, le finalità, le fasi e le tempistiche dell'aggiornamento del piano;

CONSIDERATO che:

- lo stato di qualità dell'aria in Regione Lombardia, come peraltro in tutto il territorio del bacino padano, è caratterizzato dal mancato raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria per alcuni inquinanti, in particolare



Regione Lombardia

polveri sottili (PM10) e ossidi di azoto (NOx);

- gli esiti dell'ultimo aggiornamento 2017 dell'Inventario regionale delle Emissioni INEMAR confermano il ruolo determinante delle motorizzazioni diesel alla formazione degli ossidi di azoto (NOx), contribuendo per oltre il 50% delle emissioni totali regionali;

- le politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico per il raggiungimento dei valori limite di particolato e ossidi di azoto in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa nazionale e comunitaria prevedono, specificatamente, l'attuazione di misure strutturali;

CONSIDERATO inoltre che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione – per le quali ha emesso il *parere motivato* ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - nei confronti dell'Italia relativamente al superamento dei limiti per PM10 (n. 2014/2147) e NO2 (n. 2015/2043), anche in riferimento ad alcune zone della Lombardia;

DATO ATTO che nel *parere motivato* del 15/2/2017 relativo alla sopra citata procedura n. 2015/2043 per NO2, la Commissione ha rilevato, in particolare, che:

- "né le autorità nazionali né le autorità regionali hanno adottato tutte le misure appropriate per far fronte alla principale fonte di emissioni, cioè i trasporti, e anche le misure già vigenti sono state prese a un ritmo molto lento" (punto 78);

- "La percentuale di veicoli diesel venduti in Italia era del 56% nel 2015, contro il 36% nel 2012 e tale dato rappresenta un indicatore della necessità di adottare misure a livello nazionale, tenuto conto del ruolo preponderante delle emissioni del trasporto stradale e dei veicoli auto diesel in particolare e del fatto che il regime fiscale di favore che li caratterizza è una competenza nazionale" (punto 88);

- "... ad affrontare l'aumento della quota di veicoli diesel che, associato alla congestione del traffico nelle zone urbane che rendono le emissioni reali di guida di gran lunga superiori a quelle misurate nel ciclo di prova, costituisce uno dei principali ostacoli sulla strada per conseguire la conformità" (punto 90);

- "La Commissione riconosce che le emissioni di NOx dei veicoli diesel omologati secondo le norme Euro sono significativamente più elevate, se misurate in condizioni di guida reali, di quanto ci si poteva aspettare alla luce del costante inasprimento dei limiti di emissioni di gas di scarico a livello dell'Unione europea (...)" (punto 92);

- "la Commissione osserva che esistono chiaramente altre misure efficaci, che avrebbero contribuito in modo significativo a conseguire il rispetto dei valori limite per l'NO2. Tali misure avrebbero potuto essere applicate per far fronte ai volumi di traffico, ai combustibili utilizzati e/o ai comportamenti di guida - e avrebbero potuto comprendere zone a basse emissioni o altre limitazioni di accesso al traffico (ivi compresa la riduzione dell'uso di veicoli diesel in alcune aree urbane), tasse sui carburanti in funzione delle emissioni e tasse automobilistiche, e la promozione di veicoli ibridi o elettrici o altri veicoli potenzialmente a emissioni zero ("zero emissions capable") (che avrebbero un impatto positivo in termini di riduzione di CO2 e NO2)"



Regione Lombardia

(punto 94);

RICHIAMATO l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria - Accordo di Programma di bacino padano – predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia- Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione UE attualmente pendenti;

CONSIDERATO che tale Accordo di Programma prevede l'individuazione di misure nazionali e regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi e, in particolare, l'impegno:

- da parte dello Stato, a promuovere iniziative al fine di accelerare la progressiva diffusione di veicoli a basse e/o nulle emissioni, in sostituzione del diesel;
- da parte delle Regioni firmatarie, di attuare le misure regionali di limitazione progressiva alla circolazione di veicoli ad alimentazione diesel fino alla classe Euro 5 entro il 2025 e in parallelo di incentivare la sostituzione dei veicoli diesel con veicoli a basso impatto emissivo;

EVIDENZIATO che la sopra richiamata disposizione di cui all'art. 44 della citata l.r. n.10/2003, come modificato dalla legge regionale di stabilità 2018-20, volta a promuovere la sostituzione del parco veicolare circolante più inquinante con mezzi a minore emissione, si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria;

RITENUTO di dare attuazione al principio della salvaguardia ambientale per la tutela e miglioramento della qualità dell'aria nonché in applicazione delle azioni previste nel PRIA introdotto dalle nuove disposizioni recate dall'art. 44 della l.r. n.10/2003, introdotte dall'art. 6, della l.r. n. 42/2017, attraverso l'individuazione delle modalità applicative coerenti con le suddette politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e per la lotta all'inquinamento atmosferico, in esecuzione di quanto previsto dalla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, dal piano PRIA e dal nuovo Accordo di Programma di bacino padano, individuando, in particolare, le motorizzazioni ammesse al beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica in coerenza con tali presupposti;

RICHIAMATE, in particolare, le azioni del PRIA TP-1 "Veicoli commerciali" e TP-2 "Veicoli per trasporto persone", la cui attuazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria;

RITENUTO di dare attuazione alle azioni TP-2 e TP-1 del PRIA nella parte di promozione di misure di incentivazione e premialità per la sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti attraverso, rispettivamente, l'esenzione e riduzione del pagamento della tassa automobilistica regionale per particolari tipologie di veicoli – prevedendo l'esclusione dal



Regione Lombardia

beneficio delle motorizzazioni diesel - e nel contributo per la demolizione dei veicoli vetusti e, pertanto, più inquinanti nonché meno sicuri sul fronte della circolazione stradale, in esecuzione di quanto previsto dalle nuove disposizioni recate dall'art. 44, commi, da 19 bis a 19 ter, e dall'art. 48, comma 5, lett. c-quater) della l.r. n.10/2003, introdotte dalla richiamata l.r. n. 42/2017;

PRESO ATTO, pertanto, di quanto stabilito al comma 19 bis dell'art. 44 della l.r. n. 10/2003, che prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il triennio compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020, a favore delle persone fisiche residenti in Regione Lombardia, che acquistano, nell'anno 2018, un'autovettura nuova o usata avente specifiche caratteristiche, previa rottamazione di un veicolo inquinante di proprietà del medesimo nucleo familiare anagrafico;

PRESO ATTO, ancora, di quanto stabilito al comma 5, lett. c-quater), dell'art. 48 della l.r. n. 10/2003, che prevede la riduzione, per tre periodi d'imposta, del 50% della tassa automobilistica per i veicoli ad alimentazione ibrida con strumentazione di ricarica esterna elettrica, acquistati fino al 31 dicembre 2017;

PRESO ATTO, infine, di quanto stabilito al comma 19 bis¹ dell'art. 44 della l.r. n. 10/2003, che prevede un contributo di € 90,00 per i proprietari di veicoli rottamati nell'anno 2018 appartenenti a specifiche classi emissive;

CONSIDERATO che l'iniziativa si affianca agli interventi di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti, vigenti a seguito dell'attuazione delle azioni previste dal PRIA e dal nuovo Accordo di Programma di bacino padano;

VISTA la nota prot. n. T1.2018.0007052 del 7 febbraio 2018, con la quale la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e la Unità Organizzativa Aria, Clima e Paesaggio hanno sollecitato che le misure di attuazione dell'art. 44 della l.r. n. 10/2003 fossero in linea con i contenuti del richiamato *parere motivato* ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - nei confronti dell'Italia relativamente al superamento dei limiti per PM10 (n. 2014/2147) e NO2 (n. 2015/2043), anche in riferimento ad alcune zone della Lombardia, indicando le integrazioni al presente atto per la parte relativa ai riflessi di natura ambientale;

CONSIDERATO che i soggetti beneficiari dell'agevolazione che abbiano già provveduto al pagamento della tassa automobilistica dovranno essere rimborsati dell'importo versato anche per quanto previsto dall'art. 15 della l.r. n. 10/2003;

VERIFICATO che il presente atto, limitatamente alle minori entrate della tassa automobilistica, previste in € 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, trova riscontro nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 alla legge regionale recante (Bilancio di previsione 2018-2020) "Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di



Regione Lombardia

bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale" e, limitatamente, al contributo per la demolizione per una spesa complessiva per il solo 2018 di € 1.800.000,00 trova copertura sul capitolo 13355 di cui alla missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", programma 04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020;

RICHIAMATA la d.g.r. 29 dicembre 2016, n. X/6063 "XIV Provvedimento organizzativo 2016" che ha rimodulato alcuni assetti organizzativi ed incarichi relativi ad alcune posizioni dirigenziali con la quale la dr.ssa Lucia Marsella è stata nominata Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali;

VISTA la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

VISTO il Programma regionale sviluppo della X Legislatura e in particolare il Risultato Atteso Ter.0908.271 "riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera" e Ter.0908.273 "approvazione e attuazione del PRIA ...";

DECRETA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di approvare l'Allegato A al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso, concernente: "Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2018 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. 28 dicembre 2017, n. 42, che ha introdotto modifiche alla l.r. n. 10/2003;
2. di disporre il rimborso dell'importo versato a titolo di tassa automobilistica a favore dei soggetti che risultino in possesso dei requisiti previsti per fruire del beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento del medesimo tributo anche per quanto previsto dall'art. 15 della l.r. n. 10/2003;
3. di prevedere che il presente atto, limitatamente alle minori entrate della tassa automobilistica, previste in € 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 trova riscontro nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 alla legge regionale recante (Bilancio di previsione 2018-2020) "Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale" e, limitatamente al contributo per la demolizione, per una spesa complessiva per il solo 2018 di € 1.800.000,00 trova copertura sul capitolo 13355 di cui alla missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", programma 04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020;



Regione Lombardia

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

IL DIRIGENTE

LUCIA MARSELLA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge